

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 11 maggio 1995

Deroga fitosanitaria per l'importazione di legname di Thuja dal Canada.

IL MINISTRO DELLE RISORSE
AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Vista la direttiva CEE del Consiglio n. 77/93/CEE del 21 dicembre 1976, e successive modificazioni, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, relativo all'attuazione della direttiva del Consiglio n. 91/683/CEE del 19 dicembre 1991 concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 126 alla Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1993, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Vista la decisione della Commissione n. 93/360/CEE del 28 maggio 1993 che autorizza gli Stati membri a derogare talune norme della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di Thuja L. originario del Canada;

Vista la nota della Commissione CE del 18 aprile 1995, con la quale viene confermata la validita' della decisione anzidetta successivamente al 1 aprile 1995 a seguito del parere espresso dal Comitato fitosanitario permanente nella riunione del 7 febbraio 1995;

Considerato che l'applicazione delle misure fitosanitarie fissate dal presente decreto farebbe escludere i rischi fitosanitari per l'introduzione in Italia degli organismi nocivi da quarantena;

Decreta:

Art. 1.

In deroga a quanto previsto dal decreto ministeriale 22 dicembre 1993 il legname di Thuja, originario del Canada, puo' essere introdotto nel territorio della Repubblica italiana.

Art. 2.

Il legname di Thuja, di cui all'art. 1 del presente decreto, puo' essere introdotto nel territorio nazionale, qualora siano rispettati i seguenti requisiti:

a) la sussistenza dei requisiti di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punto 1.4, della direttiva n. 77/93/CEE e' stata verificata da selezionatori addestrati, qualificati e appositamente autorizzati nel quadro di un programma approvato e controllato da "Agriculture Canada, Plant Protection Division";

b) i controlli sulla sussistenza dei requisiti di cui alla lettera a) sono stati eseguiti nelle segherie da ispettori dell'industria o loro agenti e presso i porti da ispettori dello spedizioniere, tutti qualificati e appositamente autorizzati da "Agriculture Canada, Plant Protection Division"; il sistema di controllo deve altresì prevedere che ispettori di detto ufficio procedano ad ispezioni saltuarie prima della spedizione dei prodotti;

c) il legname e' scortato da un "certificato di scortecciatura e

di controllo delle perforazioni" che sia normalizzato secondo il programma di cui alla lettera a), che sia conforme al modello che figura in allegato al presente decreto, che sia rilasciato da persona autorizzata, per conto di segherie o spedizionieri autorizzati a partecipare a detto programma da "Agriculture Canada, Plant Protection Division" e che sia compilato secondo le istruzioni impartite nell'ambito del medesimo programma, riprodotte sul retro del modello citato;

Se il "certificato di scortecciatura e di controllo delle perforazioni" e' stato rilasciato per conto di uno spedizioniere, esso deve fondarsi su analoghi certificati fornitigli dalle segherie riconosciute e/o sui risultati di ispezioni effettuate sotto la sua responsabilita'.

Art. 3.

I servizi fitosanitari regionali comunicheranno al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali i dati relativi alle partite di legname importate in virtu' del presente decreto e a quelle intercettate perche' non conformi ai requisiti di cui al presente decreto.

Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 11 maggio 1995

Il Ministro: LUCHETTI